

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1309

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MATTEOLI

Legge quadro in materia di cave e torbiere

Presentata il 30 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella IX legislatura, presentammo analoga proposta di legge (atto Camera n. 1309) che, abbinata ad altre proposte, venne esaminata dalla competente Commissione, ma non giunse a concludere l'iter per l'anticipato scioglimento delle Camere. Nella X legislatura ripresentammo nuovamente la proposta di legge.

Nella XI legislatura la proposta venne reiterata. Dopo mesi di dibattito fu approvato in sede referente un testo mediato da proposte presentate da vari colleghi ma la chiusura anticipata della legislatura non ne consentì l'approvazione. Durante la XII legislatura un'analoga proposta di legge è stata presentata ed esaminata in Commissione nella seduta del 21 settembre 1994.

Perciò, tenendo conto delle indicazioni emerse dai lavori in Commissione, durante la IX, la XI e la XII legislatura, ripresentiamo oggi questa proposta di legge in un testo concettualmente identico al prece-

dente, anche se strutturato in forma più articolata.

L'articolo 117 della Costituzione dispone che in materia di cave e torbiere « la Regione emana norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni ».

Questa disposizione, dopo l'istituzione delle regioni, postulava a breve scadenza l'approvazione di una legge-quadro per armonizzare e coordinare l'attività legislativa dei nuovi enti, fra loro e con i principi delle leggi dello Stato, ma sino ad oggi ciò non è accaduto. D'altro lato, regionalmente, era indispensabile affrontare il problema delle cave e torbiere, e quasi tutte le regioni vi hanno provveduto emanando una serie di provvedimenti che, pur soddisfacendone le esigenze locali, hanno in sé due difetti: essere « transitori », in attesa di

una legge-quadro, e non essere coordinati né con le previsioni generali delle disposizioni statali, né con la normativa delle altre regioni.

Intanto, sul piano pratico, si sono manifestati alcuni fenomeni rilevanti. In primo luogo l'indiscriminata ed irrazionale attività di escavazione portava dissesto al territorio nazionale; in secondo luogo, l'introduzione dei nuovi mezzi meccanici per gli impianti, per la escavazione, le tagliatrici, le pale meccaniche, gli autocarri di sempre maggiore capienza per il trasporto, l'adozione di metodi d'abbattimento capaci di asportare ingenti volumi di materiali, ha consentito di quadruplicare la produzione dal 1927, quando venne emanata la prima legge mineraria, ad oggi. Ma tutti e due questi fenomeni hanno creato voragini enormi sulle scarpate dei monti, vere ferite all'equilibrio della natura, oppure hanno paurosamente dissestato alvei di fiumi, con pesanti conseguenze anche in relazione al regime delle acque ed alla protezione dei beni rivieraschi.

Si rende quindi necessaria una disciplina dell'attività estrattiva su tutto il territorio nazionale per garantire nelle sue linee generali la salvaguardia delle risorse naturali disponibili e il rispetto del paesaggio. Da qui l'urgenza di una legge-quadro per consentire alle regioni di emanare norme che non siano anticostituzionali e, dall'altro lato, il più possibile uniformi su tutto il territorio in modo da evitare confusione tra gli imprenditori interessati, sia nella fase iniziale (istruttoria delle pratiche per ottenere i permessi) sia nella fase operativa (attuazione dei giorni di coltivazione nel rispetto delle necessità e delle

esigenze della produttività) sia nella fase finale per il ripristino del suolo con interventi efficaci, ma nei limiti della economicità aziendale.

Inoltre, l'opportunità di una legge quadro si evidenzia anche sotto il profilo politico, in quanto sottrae l'attività legislativa regionale — oppure vi pone dei limiti — alla diretta influenza delle parti politiche, evitando che interessi locali vengano a prevalere su quelli nazionali, molte volte in danno dell'economia dello Stato. A tutti è noto che il nostro paese importa centinaia di migliaia di tonnellate di sabbia silicea dai Paesi Bassi, dalla Francia, dalla Spagna, dalla Jugoslavia con esborsi di miliardi di lire in valuta pregiata, mentre le sabbie di Viareggio potrebbero essere vantaggiosamente impiegate nelle industrie vetrarie, nelle fonderie, se le amministrazioni locali non vi si opponessero.

La proposta di legge affida a ciascuna regione la rilevazione delle cave e torbiere esistenti nel proprio territorio, la loro classificazione, la individuazione di nuovi giacimenti, ed in base a questi dati lo studio del « piano regionale ».

Ma, qualora la regione non dovesse predisporre il piano, l'obbligo di provvedervi spetterà al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'ambiente.

Con la presente proposta di legge riteniamo d'aver dettato un complesso di norme organiche, in modo da regolamentare i molteplici aspetti giuridici ed amministrativi che investono l'attività estrattiva delle cave e torbiere, e confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge ha per oggetto la ricerca e la coltivazione, in superficie o sotterranea, dei materiali industrialmente utilizzabili non compresi nella categoria delle miniere ai sensi delle vigenti leggi.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i lavori di miglioria fondiaria a scopo agricolo e di sistemazione forestale.

ART. 2.

1. I materiali di cui all'articolo 1 sono classificati nei seguenti due gruppi:

a) pietre ornamentali, quali: alabastro, ardesia, arenaria, brecce e puddinghe, granito, lave e basalti, marmo bianco, marmo colorato, onice, porfido, quarzo e quarzite, serpentina, sienite, travertino, tufo calcareo e tufo vulcanico;

b) materiali diversi per costruzioni ed usi industriali: argilla, calcare, calcescisto e scisto serpentinoso, dolomia, farina fossile, gesso, pomice, pozzolana, sabbie e ghiaia, sabbie silicee, terre coloranti, terre da modellare e per fonderia, ogni altro materiale industrialmente utilizzabile e le torbe.

ART. 3.

1. La coltivazione di cava e torbiera è subordinata:

a) al rilascio di concessione per i materiali classificati nella lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2;

b) al rilascio di concessione da parte dell'ente proprietario, previa convenzione, ove il giacimento insista su terreni di pro-

prietà delle regioni, delle province e dei comuni;

c) ad autorizzazione regionale per materiali classificati alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2, rilasciata al proprietario, all'enfiteuta, all'usufruttuario o loro aventi causa.

2. A seguito del provvedimento di concessione di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, il giacimento entra a far parte del patrimonio indisponibile dell'ente che ha rilasciato la concessione.

3. In caso di inerzia del comune o della provincia, ove la regione dichiara la sussistenza di interesse pubblico allo sfruttamento del giacimento, la regione stessa provvede al rilascio della concessione per la coltivazione, ferma restando l'inclusione del giacimento nel patrimonio dell'ente proprietario.

ART. 4.

1. La concessione non può essere ceduta a terzi senza l'autorizzazione dell'ente concedente.

2. Il giacimento di cava soggetto ad autorizzazione non può essere ceduto, neppure in godimento, senza l'autorizzazione della regione.

ART. 5.

1. L'attività legislativa delle regioni a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale, alle quali non sia attribuita dallo statuto una competenza primaria od esclusiva, deve uniformarsi in materia ai seguenti principi:

a) il provvedimento concessorio ed autorizzativo delle attività estrattive di cava deve prevederne una durata determinata, commisurata alla quantità e qualità dei giacimenti, alla natura delle produzioni, alle condizioni geologiche e ambientali;

b) i provvedimenti concessori e autorizzativi possono essere prorogati sino ad esaurimento del giacimento.

ART. 6.

1. La regione, previa diffida, pronunzia, secondo le modalità fissate dalla legge regionale, la decadenza dell'autorizzazione alla coltivazione della cava o torbiera quando il soggetto autorizzato è inadempiente alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, ovvero non ha osservato le disposizioni di cui all'articolo 4.

ART. 7.

1. La regione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano delle attività estrattive che, tenuto conto dei giacimenti già in corso di coltivazione e delle cave di riserva, individua le aree a risorsa estrattiva, evidenziando le possibilità del relativo sfruttamento, in relazione alle caratteristiche di qualità, di quantità e di ubicazione dei giacimenti in esse compresi, che presentano interesse industriale e sono suscettibili di attività estrattiva in coordinamento con la tutela dell'ambiente naturale, anche nella prospettiva del recupero al termine della coltivazione.

2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere gli interventi finalizzati al recupero delle cave abbandonate o dismesse.

3. La regione provvede alla regolamentazione degli interventi di cui al comma 2; i possessori dei fondi compresi nelle aree oggetto di recupero non possono opporsi ai lavori previsti dal progetto di sistemazione ambientale. È fatto obbligo all'assuntore delle opere di provvedere all'indennizzo degli eventuali danni cagionati dai lavori.

4. Il piano di cui al comma 1 è aggiornato con periodicità almeno triennale. Qualora la regione non provveda, nel termine di cui al comma 1, a predisporre il piano delle attività estrattive, il piano stesso è redatto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

ART. 8.

1. La regione stabilisce le modalità ed i criteri secondo i quali è fatto obbligo al titolare della autorizzazione o della concessione, al termine della coltivazione, di provvedere alla sistemazione del suolo, tenendo conto della natura dei luoghi e dell'attività, della congruità dell'onere relativo rispetto al valore dei materiali estratti, nonché della possibilità del riuso dell'area per nuove destinazioni socio-economiche.

ART. 9.

1. Qualora il proprietario del suolo o uno dei soggetti di cui all'articolo 3 non presenti domanda per ottenere l'autorizzazione allo sfruttamento della cava, e la regione dichiara la sussistenza di un interesse pubblico a tale sfruttamento, la regione, previa fissazione di un termine, provvede a dare in concessione la coltivazione a terzi. La concessione comporta il passaggio del giacimento nel patrimonio indisponibile della regione a norma dell'articolo 11, quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e la regione stessa ne affida in concessione l'esercizio.

2. Sono escluse dalla procedura di decadenza le cave di riserva di stabilimenti industriali esistenti; il carattere di riserva va riconosciuto con provvedimento regionale tenendo conto delle dimensioni e dell'attività svolta dai singoli stabilimenti.

ART. 10.

1. Qualora il soggetto autorizzato non intraprenda la coltivazione della cava o della torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo in rapporto al programma di coltivazione, e la regione dichiara l'interesse pubblico allo sfruttamento, l'autorizzazione è dichiarata decaduta, previa fissazione di un termine per l'inizio, la ripresa o l'intensificazione dei lavori.

2. Il subentrante nell'esercizio della cava o torbiera a seguito della dichiarazione di decadenza, di cui al comma 1, corrisponde al titolare dell'autorizzazione decaduta un'indennità commisurata al valore degli impianti e dei lavori eseguiti utilizzabili, nonché del materiale estratto disponibile. I diritti spettanti a terzi sulla cava o torbiera sono trasferiti sull'indennità così corrisposta.

ART. 11.

1. La ricerca dei materiali di cava e di torbiera è consentita solo a chi sia munito del permesso secondo le modalità stabilite dalla legge regionale che ne disciplina anche la decadenza.

2. I possessori dei fondi compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca. È fatto obbligo al ricercatore di indennizzare i danni cagionati dal lavoro di ricerca e la regione può fissare una cauzione a favore del proprietario del terreno.

3. I permessi di ricerca non possono essere ceduti a terzi.

4. Ai fini della coltivazione della cava o della torbiera, il ricercatore è preferito ad ogni altro richiedente purché l'ente concedente riconosca che egli possiede i requisiti di cui all'articolo 12.

5. Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo ed il ricercatore è decisa in conformità alle leggi vigenti.

ART. 12.

1. Hanno diritto di esercitare l'attività estrattiva e quindi di essere titolari di permessi di ricerca, di concessioni o di autorizzazioni tutti coloro, singoli o associati, che dimostrano capacità tecnica, organizzativa e finanziaria, oltre ad esperienze maturate nel settore con attività dipendenti o autonome, singole o associate o in cooperativa, comprovate da un apposito albo istituito con legge regionale.

ART. 13.

1. La regione predispone un piano di intervento finalizzato alla ricerca, al potenziamento delle infrastrutture, alla formazione professionale ed allo sviluppo delle attività imprenditoriali privilegiando le forme associate.

ART. 14.

1. I permessi di ricerca, l'autorizzazione o la concessione vengono rilasciati previo parere di una commissione tecnica regionale.

2. La regione determina la composizione e le modalità di costituzione della commissione di cui al comma 1 e ne disciplina l'attività.

ART. 15.

1. La concessione o l'autorizzazione, rilasciata dagli enti competenti, si intende comprensiva di tutti gli atti amministrativi relativi alle conseguenti installazioni degli impianti; per quanto attiene alle infrastrutture di servizio valgono le norme esistenti per le attività di servizio.

2. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione fa decadere di diritto ogni altro vincolo urbanistico edilizio di destinazione delle aree interessate all'attività di cava nonché ogni e qualsiasi altro utilizzo dei terreni discendente da contratto.

3. L'autorizzazione e la concessione costituiscono titolo per il rilascio del fondo.

4. Al conduttore, concessionario o mezzadro, spettano gli indennizzi previsti dall'articolo 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203, con le procedure previste dalla medesima legge.

ART. 16.

1. Con il provvedimento autorizzativo o concessivo, la regione o l'ente concedente stabilisce tutte le prescrizioni dirette alla

tutela delle zone assoggettate a vincolo idrogeologico e di bellezze naturali e panoramiche o destinate a parchi ed a riserve naturali, nonché le prescrizioni concernenti la coltivazione, le opere e gli impianti connessi e quelle per il recupero ambientale al termine della coltivazione, fissando l'importo della cauzione o fidejussione da parte del coltivatore.

2. Restano ferme le competenze statali in materia e le relative autorizzazioni.

ART. 17.

1. Per le attività estrattive effettuate ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. I relativi provvedimenti sono di competenza dello stesso organo che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione.

2. Per le attività estrattive esercitate in regime di concessione si applicano le norme del titolo II, capi III e IV, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Per le attività estrattive esercitate nel territorio dei Colli Euganei si applica la legge 29 novembre 1971, n. 1097.

ART. 18.

1. L'asportazione di materiali inerti dall'alveo e dalle aree demaniali connesse ai corsi d'acqua, finalizzata al buon governo idraulico, spetta esclusivamente all'autorità idraulica competente, che provvede al rilascio delle concessioni, alla vigilanza e a quanto altro di competenza.

ART. 19.

1. La regione è preposta alla vigilanza sulla applicazione delle disposizioni di legge in materia di cave e torbiere, per un più adeguato sfruttamento delle risorse estrattive, nonché sul rispetto delle prescrizioni del provvedimento concessorio o autorizzativo della coltivazione e disciplina

le sanzioni amministrative conseguenti alle relative violazioni e trasgressioni.

2. Qualora sia intrapresa attività di ricerca o di coltivazione di cava e torbiera senza autorizzazione o concessione o in contrasto con le disposizioni previste dalla presente legge, l'ente competente al rilascio dei relativi provvedimenti deve sospendere la prosecuzione dei lavori.

ART. 20.

1. Il presidente della giunta regionale o altro componente della stessa, appositamente delegato, esercita le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le funzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro in materia, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e 19 marzo 1956, n. 302.

2. Nelle materie di cui al comma 1 il presidente della giunta regionale o altro componente della giunta stessa appositamente delegato può in ogni tempo disporre prescrizioni a carico del coltivatore di cava o torbiera.

ART. 21.

1. Fino all'emanazione delle leggi regionali, nelle regioni attualmente prive di leggi in materia di cave e torbiere, la ricerca e la coltivazione delle nuove cave e torbiere sono soggette ad autorizzazione od a concessione regionale da rilasciarsi nel rispetto dei principi di cui alla presente legge.

2. Le regioni, entro diciotto mesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria legislazione in materia di cave e torbiere ai principi contenuti nella legge stessa.

PAGINA BIANCA

